

Allegato 3
ai Regolamenti dei Corso di laurea specialistiche in
 Giurisprudenza
 Studi Giuridici costituzionali e per la Pubblica Amministrazione
 Studi giuridici per l'impresa
 Studi giuridici europei, internazionali e comparati (1)
Artt. 11 (comma 2), 12 e 13 (comma 6)

ALTRE CONOSCENZE LINGUISTICHE, TIROCINI ed ULTERIORI ATTIVITA'

Titolo II – Altre conoscenze linguistiche

Art. 1 – Altre conoscenze linguistiche

1. Gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea specialistici possono ottenere l'assegnazione di un massimo di 3 CFU per altre conoscenze linguistiche per la conoscenza delle seguenti lingue straniere: tedesco, francese, spagnolo, portoghese, russo, cinese, sloveno e croato, purché non si tratti della lingua nazionale dell'interessato.
2. Il livello di conoscenza deve essere tale da consentire di svolgere attività di ricerca e attività professionale semplice nella lingua in questione.
3. A tal fine gli studenti dovranno depositare idonea documentazione rilasciata da istituzioni pubbliche o private di insegnamento, con traduzione in lingua italiana, attestante il livello richiesto e sostenere una prova di verifica se ritenuta necessaria dal Consiglio di Facoltà.
4. La domanda di riconoscimento dei crediti di cui al presente articolo deve essere presentata dagli studenti entro il terzo anno di corso, nello stesso termine fissato per la presentazione del piano di studio.
5. L'assegnazione dei CFU è disposta dal Consiglio di Facoltà, previa verifica del raggiungimento del livello di conoscenza richiesto effettuata da una Commissione composta da tre docenti designati dal Consiglio di Facoltà, in caso di CFU altrimenti maturati.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 2, il raggiungimento sarà comprovato da idonea attestazione che l'istituto prescelto rilascerà nominativamente per ciascuno studente.
7. Eccezionalmente e su motivata domanda dello studente interessato, il Consiglio può deliberare l'assegnazione dei CFU anche in mancanza di attestazione da parte dell'istituto prescelto. In tali casi si applica il comma 2 del presente articolo.
8. In nessun caso è prevista l'assegnazione di un voto.

Art. 2 - Conoscenza superiore della lingua inglese

1. Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea specialistici possono ottenere, ove non già usufruito, l'ulteriore assegnazione di un massimo di 3 CFU se dimostrano di possedere una conoscenza della lingua inglese superiore al livello B2, (art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento didattico della laurea triennale in Scienze giuridiche).
2. Il controlli dell'idoneità dei titoli esibiti e l'eventuale esame di verifica della conoscenza possono essere affidati all'istituto prescelto ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Regolamento didattico di cui al comma 1.

TITOLO IV TIROCINIO

Art. 3 - Obiettivi formativi specifici

1. Lo svolgimento di un'attività di tirocinio, ove prevista, persegue l'obiettivo formativo specifico di assicurare agli studenti un primo contatto con il mondo del lavoro, con particolare riguardo alla realtà delle libere professioni giuridiche od economiche e/o dell'impresa pubblica o privata.
2. Il tirocinio potrà essere svolto, oltre che presso professionisti od imprese, anche presso gli enti pubblici con i quali la Facoltà abbia concluso apposite Convenzioni.

Art. 4 – Modalità di svolgimento del tirocinio e verifica delle attività svolte

1. Il tirocinio avrà una durata di almeno tre mesi.
2. Il numero di ore da dedicare all'attività di tirocinio da parte degli studenti è di almeno dieci per ogni credito da attribuirsi.
3. Per ogni tirocinante è nominato dal Consiglio di Facoltà un *tutor* interno, scelto tra i docenti del Corso di Laurea frequentato dallo studente. Alla fine del periodo di tirocinio lo studente è tenuto a presentare al *tutor* una relazione scritta sulle attività svolte durante il periodo di tirocinio.
4. La durata del tirocinio e le attività svolte dal tirocinante dovranno essere documentate tramite una dichiarazione scritta rilasciata, alla fine del tirocinio, dal soggetto (professionista, impresa od ente) presso il quale tale tirocinio sia stato svolto; tale dichiarazione dovrà altresì contenere l'indicazione del numero di ore impiegate dallo studente nelle attività di tirocinio.
5. La verifica finale del regolare svolgimento delle attività di tirocinio è affidata al *tutor* di cui al n. 3 del presente articolo, con il quale, alla fine del periodo di tirocinio, lo studente interessato sosterrà un colloquio in cui illustrerà le attività svolte durante il periodo di tirocinio. Il *tutor* riferirà sugli esiti del colloquio al Consiglio di Facoltà, che delibererà l'assegnazione allo studente dei CFU previsti per l'attività di tirocinio.

Art. 4 - Riconoscimento automatico di CFU per attività di tirocinio extracurricolari

1. Lo studente che, tramite idonea documentazione scritta, attesti di avere già svolto un'idonea attività di tirocinio o lavorativa al di fuori del curriculum di studio universitario – purché non si tratti di attività svolta durante gli studi di scuola secondaria superiore - può richiedere il riconoscimento, parziale o totale, dei CFU previsti dal Regolamento del Corso di Laurea frequentato per le attività di tirocinio.
2. Tale richiesta deve essere presentata dagli studenti entro il secondo anno di corso nel termine stesso di presentazione del piano di studio e deve essere indirizzata in forma scritta al Consiglio di Facoltà. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione scritta delle attività svolte.
3. La verifica dell'idoneità dell'attività di tirocinio extracurricolare è effettuata da una Commissione nominata dal Consiglio di Facoltà, composta da tre docenti. La Commissione, sentito lo studente richiedente ed esaminata la documentazione prodotta, propone al Consiglio di Facoltà di riconoscere allo studente, in tutto od in parte, i CFU previsti per l'attività di tirocinio curricolare. Il Consiglio di Facoltà delibera.
4. Nel caso di riconoscimento parziale dei CFU, la Commissione di cui al n. 3 del presente articolo determinerà le specifiche modalità di svolgimento di un periodo di tirocinio ulteriore, ai fini del riconoscimento, da parte del Consiglio di Facoltà, dei CFU mancanti; le modalità di svolgimento di tale eventuale periodo di tirocinio e la verifica delle attività svolte in relazione allo stesso sono disciplinate dall'art. 4 del presente Allegato.

Art. 5 - Attività formative di natura pratica alternative al tirocinio

1. Gli studenti del Corso di laurea in Scienze giuridiche possono conseguire, in tutto o in parte, i CFU previsti dall'ordinamento didattico per l'attività di tirocinio partecipando ad attività formative di natura pratica approvate dalla Facoltà.
2. Le attività possono consistere in:
 - attività organizzate dalla Facoltà;
 - attività organizzate da altre Facoltà o strutture dell'Ateneo o da altri Atenei, istituti di formazione superiore o organizzazioni italiani, stranieri o internazionali.

Art. 6 - Attività formative di natura pratica organizzate dalla Facoltà

1. Le attività organizzate dalla Facoltà sono decise ogni anno dal Consiglio di Facoltà, su proposta di uno o più docenti.
2. La delibera indicherà le modalità di svolgimento, il numero di CFU corrispondenti, le modalità per la verifica del conseguimento dei CFU, e il docente referente.
3. Lo svolgimento delle attività può essere affidato anche a docenti a contratto o, previa stipula di apposita convenzione, a istituti esterni specializzati.

4. La delibera di attivazione delle attività di cui al comma precedente possono stabilire che l'ammissione sia limitata ad un numero massimo di studenti, indicando i criteri per la scelta degli ammessi, o sia subordinata al previo possesso di requisiti linguistici o di preparazione.

Art. 7 - Attività formative di natura pratica non organizzate dalla Facoltà

1. Lo studente interessato a conseguire i CFU corrispondenti all'attività di tirocinio partecipando ad attività organizzate da altra Facoltà o strutture dell'Ateneo o da altri Atenei, istituti di formazione superiore o organizzazioni italiani, stranieri o internazionali deve presentare al Consiglio di Facoltà domanda di autorizzazione prima dell'inizio dell'attività stessa e in tempo utile perché il Consiglio possa deliberare.
2. La domanda contiene ogni indicazione utile ai fini della valutazione dell'attività in questione.
3. La delibera di autorizzazione specifica il numero di CFU corrispondenti all'attività programmata, le modalità per la verifica del conseguimento dei CFU, e il docente referente.
4. Le spese di qualunque tipo che lo studente sopporta per la partecipazione ad attività di cui al presente articolo, comprese le tasse o diritti di iscrizione, restano a carico dello studente, salva diversa delibera del Consiglio di Facoltà.

(1) Approvato con delibera del CdF del 18.05.05 Verbale n. 7, Allegato 4.